



Scheda informativa

Nuova malattia COVID-19 (coronavirus): disciplinamento dell'assunzione dei costi dell'analisi per il SARS-CoV-2 e delle prestazioni mediche correlate

Data:

18 settembre 2020

1. Situazione iniziale

1.1. Strategia di prelievo di campioni dell'UFSP del 24 giugno 2020

Sulla base della strategia dell'UFSP in materia di prelievo di campioni, d'ora in poi la Confederazione assume i costi delle analisi di biologia molecolare e sierologiche (PCR) per il SARS-CoV-2 prescritte da un medico ed effettuate in ambito ambulatoriale, nonché delle relative prestazioni su persone che soddisfano [i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 24 giugno 2020](#)¹.

L'analisi di biologia molecolare (PCR), è raccomandata a:

- persone sintomatiche che soddisfano uno dei criteri clinici (inclusi quelli meno frequenti) della strategia in materia di prelievo di campioni dell'UFSP del 24 giugno 2020²;
- persone che hanno ricevuto la notifica di un contatto con un caso di COVID-19 attraverso l'app SwissCovid e che sono asintomatiche (vedi l'illustrazione a destra).

Le persone asintomatiche che hanno avuto uno stretto contatto con un caso di COVID-19 e sono state messe in quarantena dalle autorità possono anch'esse essere testate (PCR o test sierologico). L'indicazione viene effettuata dall'autorità cantonale competente (medico cantonale o servizio di tracciamento dei contatti incaricato da quest'ultimo). I medici cantonali possono inoltre prescrivere, quando ciò sia giustificato e in deroga alle suddette prescrizioni, di fare testare delle persone asintomatiche (PCR e/o test sierologico), per indagare e controllare la diffusione del virus nell'ambito di un focolaio. Per quanto concerne i costi, la Confederazione assume quelli delle analisi di biologia molecolare (PCR). Per le analisi sierologiche, la




Fig. 1: raffigurazione dell'app SwissCovid di un potenziale contatto con un caso di COVID-19

¹ Consultabili su: www.bag.admin.ch > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria > Formulari per la dichiarazione.

² V. [Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione](#) dell'UFSP, consultabili su www.bag.admin.ch > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria > Formulari per la dichiarazione.

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen.krankenversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

Confederazione assume solo i costi delle analisi espressamente prescritte dal medico cantonale.

La presente regolamentazione sull'assunzione dei costi riguarda le analisi per il SARS-CoV-2 effettuate in ambito ambulatoriale. Le analisi svolte in ambito stazionario sono incluse negli importi forfettari per singolo caso stabiliti per le cure ospedaliere (DRG, art. 49 LAMal), i quali non comportano spese aggiuntive per i pazienti.

1.2. Criteri clinici per l'analisi diagnostica per il SARS-CoV-2

Conformemente alla sua strategia in materia di prelievo di campioni del 24 giugno 2020, l'UFSP raccomanda le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 a tutte le persone che soddisfano uno dei seguenti criteri clinici:

- sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie (p. es. tosse, mal di gola, affanno, dolore toracico), e/o
- febbre senza altra eziologia, e/o
- improvvisa perdita dell'olfatto e/o del gusto, e/o
- confusione acuta o deterioramento delle condizioni generali di una persona anziana senza altra eziologia.

Nota: la COVID-19 può presentare altri sintomi meno frequenti e meno specifici³.

1.3. Analisi di laboratorio e prestazioni correlate

In linea di principio la Confederazione assume i costi dell'analisi di laboratorio e delle prestazioni correlate, coprendo un importo forfettario di 50 franchi per i costi della consultazione medica correlata ovvero le spese corrispondenti in un centro di test (il medico svolge ciascun colloquio in loco e verifica ciascuna indicazione). L'importo forfettario comprende i costi per il prelievo di campioni, che include il colloquio medico-paziente, lo striscio nasofaringeo e/o il prelievo del sangue, il materiale di protezione e l'invio del risultato del test alla persona testata nonché la dichiarazione obbligatoria all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Il materiale per lo striscio nasofaringeo viene messo a disposizione dal laboratorio e compensato mediante le quote di spesa per il disbrigo dell'incarico.

Se lo stesso giorno sulla stessa persona sono effettuate un'analisi di biologia molecolare e una sierologica per il SARS-CoV-2, la Confederazione assume una tantum l'importo forfettario di 50 franchi secondo l'articolo 26 capoverso 4 dell'ordinanza 3 COVID-19⁴.

Ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 lettera *b* dell'ordinanza 3 COVID-19, per **l'analisi di biologia molecolare** per il SARS-CoV-2 la Confederazione copre al massimo i seguenti importi:

- se l'analisi è effettuata da laboratori per mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato, al massimo 106 franchi. L'importo è così composto: 82 franchi per l'analisi e 24 franchi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale per il prelievo del campione;
- se l'analisi è effettuata da laboratori d'ospedale per i propri bisogni dell'ospedale al massimo 87 franchi. L'importo è così composto: 82 franchi per l'analisi e 5 franchi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale per il prelievo del campione.

Ai sensi dell'articolo 26 capoverso 3 lettera *b* dell'ordinanza 3 COVID-19, per **l'analisi sierologica** per il SARS-CoV-2 la Confederazione copre al massimo i seguenti importi:

- se l'analisi è effettuata da laboratori per mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato, al massimo 49 franchi. L'importo è così composto: 25 franchi per l'analisi e 24 franchi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale per il prelievo del campione;

³ Dolori muscolari, mal di testa, affaticamento generalizzato, raffreddore, sintomi gastrointestinali (p. es. nausea, vomito, diarrea, dolori addominali), eruzioni cutanee (p. es. pseudogeloni, esantema orticarico, vescicolare o morbilliforme)

⁴ RS 818.101.24

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen.krankenversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

- se l'analisi è effettuata da laboratori d'ospedale per i propri bisogni dell'ospedale, al massimo 30 franchi. L'importo è così composto: 25 franchi per l'analisi e 5 franchi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale per il prelievo del campione.

Se lo stesso giorno sulla stessa persona sono effettuate un'analisi di biologia molecolare e una sierologica per il SARS-CoV-2, la Confederazione assume, secondo l'articolo 26 capoverso 4 dell'ordinanza 3 COVID-19, una tantum le quote di spesa per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione per un importo di 24 franchi (se le analisi sono effettuate per mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato) o di 5 franchi (se le analisi sono effettuate per i propri bisogni dell'ospedale).

Per l'analisi per il SARS-CoV-2 e le prestazioni correlate, i fornitori di prestazioni delle persone testate non sono autorizzati a fatturare ulteriori costi (come ad esempio la posizione «4706.00 Supplemento per notte (ore 19.00-07.00), domenica e giorni festivi» dell'elenco delle analisi).

Se nello stesso incarico vengono disposte ulteriori analisi per la persona testata, il laboratorio non è autorizzato a fatturare a carico dell'AOMS una tassa d'incarico (posizione 4700.00 dell'elenco delle analisi) o una tassa di presenza (posizione 4707.00 dell'elenco delle analisi) oltre alle quote di spesa assunte dalla Confederazione per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione.

La Confederazione assume per principio gli importi massimi, il che significa che possono o devono essere fatturati anche costi inferiori.

1.4. Condizioni per l'assunzione dei costi da parte della Confederazione

1.4.1. Fornitori di prestazioni

L'analisi per il SARS-CoV-2 deve essere prescritta da un medico.

I costi delle analisi per il SARS-CoV-2 (prestazioni secondo l'art. 26 cpv. 1-4 dell'ordinanza 3 COVID-19) sono assunti dalla Confederazione se le analisi sono effettuate dai seguenti fornitori di prestazioni ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie⁵ (LAMal): medici, ospedali e laboratori di cui all'articolo 54 capoverso 3 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie⁶ (OAMal) e laboratori d'ospedale di cui all'articolo 54 capoverso 2 OAMal. I laboratori devono disporre di un'autorizzazione secondo l'articolo 16 capoverso 1 della legge sulle epidemie⁷.

Nei centri di test o drive-in la Confederazione assume i costi soltanto nel caso in cui la struttura sia gestita dal Cantone o su suo incarico. In merito alla garanzia della qualità, questi centri e drive-in devono soddisfare come requisiti minimi le prescrizioni cantonali. Ne consegue che le prestazioni di centri di test o drive-in organizzati privatamente senza mandato cantonale non sono prese in carico dalla Confederazione.

1.4.2. Prelievo del campione

Il fornitore di prestazioni secondo la LAMal (medici e ospedali) oppure il centro di test gestito dal Cantone o su suo incarico esegue il prelievo ed è responsabile anche della compilazione del mandato per il laboratorio con i dati personali del paziente (inclusi quelli sull'assicurazione malattie), i dati clinici e l'indicazione all'analisi. La verifica del rispetto dei requisiti per l'assunzione dei costi del test spetta a un medico.

⁵ RS 832.10

⁶ RS 832.102


⁷ RS 818.101

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen.krankenversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

Quadro riassuntivo: remunerazione dell'analisi per il SARS-CoV-2



È dovere del medico informare la persona laddove insorgano costi supplementari per il paziente.

* all'assicurazione militare per i loro assicurati (militari di professione, militari di professione in pensione, militari di milizia, servizio civile e protezione civile); per le persone non assicurate in Svizzera è competente l'istituzione comune di cui all'articolo 18 LAMal

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

2. Attuazione tecnica

2.1. Fatturazione

Il fornitore di prestazioni trasmette all'assicuratore competente (assicuratore malattie, assicurazione militare) o all'istituzione comune la fattura corredata del numero RCC/GLN. Le singole voci di costo, per il prelievo del campione da un lato e per l'analisi di laboratorio dall'altro, devono essere indicate singolarmente nella fattura e fatturate separatamente dal rispettivo fornitore. L'assicuratore competente è quello presso il quale la persona sottoposta al test è assicurata contro le malattie. Per le persone non assicurate in Svizzera è competente l'istituzione comune di cui all'articolo 18 LAMal.

La fatturazione avviene in forma standardizzata secondo l'articolo 26a capoverso 1 dell'ordinanza 3 COVID-19 con le indicazioni amministrative e mediche di cui all'articolo 59 OAMal all'assicuratore competente o all'istituzione comune secondo il sistema del terzo pagante ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAMal. L'assicuratore o l'istituzione comune trasmettono il numero di importi forfettari prefinanziati per medici e laboratori e quello degli assicurati ed emettono trimestralmente fattura alla Confederazione. La persona sottoposta al test non sostiene **alcuna partecipazione ai costi** per prestazioni ai sensi dell'articolo 26 capoverso 7 dell'ordinanza 3 COVID-19.

A ulteriori accertamenti o prestazioni non funzionali al prelievo di campioni per il SARS-CoV-2 ed effettuati durante la consultazione sul coronavirus o in conseguenza di quest'ultimo (p. es. terapia contro il coronavirus) si applica la relativa legge pertinente (LAMal, LAINF, LAM). È dovere del medico informare la persona dell'insorgere di costi che non rientrano nell'importo forfettario coperto dalla Confederazione e che determinano quindi spese supplementari (p. es. partecipazione ai costi) per il paziente. Tali prestazioni devono essere fatturate dal fornitore di prestazioni separatamente dall'analisi, conformemente alle disposizioni vigenti sancite dalle relative leggi federali.

Le fatture sono di norma trasmesse per via elettronica (standard di fattura vigente «General Invoice Request» di Forum Datenaustausch).

Nel periodo di validità dell'ordinanza 3 COVID-19 (fino al 31 dicembre 2021) la posizione 3186.00 dell'allegato 3 dell'ordinanza sulle prestazioni⁸ per l'analisi per il SARS-CoV-2 non può essere fatturata (art. 26a cpv. 2 dell'ordinanza 3 COVID-19).

2.2. Tariffe e cifre tariffarie che i fornitori di prestazioni devono utilizzare

Le seguenti tariffe e cifre tariffarie possono essere utilizzate soltanto per i test che soddisfano le condizioni della strategia di prelievo di campioni dell'UFSP (punto 1.1.).

- Fatturazione dell'**importo forfettario medico/prelievo di campioni** ai sensi dell'articolo 26 capoversi 2 lettera a e 3 lettera a dell'ordinanza 3 COVID-19 indicando:
 - o per gli studi medici:
 - tariffa: 406
 - cifra tariffaria: 3028
 - descrizione: «Importo forfettario medico test SARS-CoV-2 secondo strategia di test UFSP – Forfait per medici»
 - prezzo: 50 franchi (ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 lett. a e 3 lett. a dell'ordinanza 3 COVID-19)
 - fatturabile al max. una volta per giorno di calendario e persona
 - o per gli ospedali:
 - tariffa: 003
 - cifra tariffaria: 99.9010.00.31
 - descrizione: «Importo forfettario medico test SARS-CoV-2 secondo strategia di test UFSP – Forfait per ospedali»

⁸ RS 832.112.31

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen.krankenversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

- prezzo: 50 franchi (ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 lett. a e 3 lett. a dell'ordinanza 3 COVID-19)
 - fatturabile al max. una volta per giorno di calendario e persona
- Fatturazione dell'**analisi biomolecolare per il SARS-CoV-2** ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 lettera *b* dell'ordinanza 3 COVID-19 indicando:
 - se le analisi sono effettuate da laboratori per mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato:
 - tariffa: 350
 - cifra tariffaria: 99.9022.01.31
 - descrizione: «Laboratorio di biologia molecolare test SARS-CoV-2 secondo la strategia di test UFSP (per laboratori per mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato) – Forfait»
 - prezzo: 106 franchi (ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 lett. *b* dell'ordinanza 3 COVID-19)
 - fatturabile al max. una volta per giorno di calendario e persona
 - il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale per il prelievo del campione sono fatturabili al massimo una sola volta al giorno per un importo di 24 franchi, se lo stesso giorno sulla stessa persona sono effettuate un'analisi di biologia molecolare e una sierologica
 - se le analisi sono effettuate da laboratori d'ospedale per i propri bisogni dell'ospedale:
 - tariffa: 350
 - cifra tariffaria: 99.9027.01.31
 - descrizione: «Laboratorio di biologia molecolare test SARS-CoV-2 secondo la strategia di test UFSP (per laboratori d'ospedale per i propri bisogni dell'ospedale) – Forfait»
 - prezzo: 87 franchi (ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 lett. *b* dell'ordinanza 3 COVID-19)
 - fatturabile al max. una volta per giorno di calendario e persona
 - il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale per il prelievo del campione sono fatturabili al massimo una sola volta al giorno per un importo di 5 franchi, se lo stesso giorno sulla stessa persona sono effettuate un'analisi sierologica e una di biologia molecolare.
- Fatturazione dell'**analisi sierologica per il SARS-CoV-2** ai sensi dell'articolo 26 capoverso 3 dell'ordinanza 3 COVID-19 indicando:
 - se le analisi sono effettuate da laboratori per mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato:
 - tariffa: 350
 - cifra tariffaria: 99.9023.01.31
 - descrizione: «Laboratorio sierologico test SARS-CoV-2 secondo strategia di test UFSP (per laboratori per mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato) – Forfait»
 - prezzo: 49 franchi (ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 lett. *b* dell'ordinanza 3 COVID-19)
 - fatturabile al max. una volta per giorno di calendario e persona
 - il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale per il prelievo del campione sono fatturabili al massimo una sola volta al giorno per un importo di 24 franchi, se lo stesso giorno sulla stessa persona sono effettuate un'analisi di biologia molecolare e una sierologica
 - se le analisi sono effettuate da laboratori d'ospedale per il proprio bisogno:

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen.krankenversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

- tariffa: 350
- cifra tariffaria: 99.9028.01.31
- descrizione: «Laboratorio di biologia molecolare test SARS-CoV-2 secondo la strategia di test UFSP (per laboratori d'ospedale per i bisogni propri dell'ospedale) – Forfait»
- prezzo: 30 franchi (ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 dell'ordinanza 3 COVID-19)
- fatturabile al max. una volta per giorno di calendario e persona
- il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale per il prelievo del campione sono fatturabili al massimo una sola volta al giorno per un importo di 5 franchi, se lo stesso giorno sulla stessa persona sono effettuate un'analisi di biologia molecolare e una sierologica .

2.3. Controllo delle fatture

Gli assicuratori e l'istituzione comune controllano i seguenti punti delle fatture:

- autorizzazione del fornitore di prestazioni a fatturare (sulla base del numero RCC o GLN, cfr. art. 26 cpv. 5 dell'ordinanza 3 COVID-19)
- rispetto degli importi forfettari (importi fissati nell'art. 26 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza 3 COVID-19)
- fatturazione della stessa analisi al massimo una volta al giorno per persona.
- assenza nella fattura di posizioni diverse dagli importi forfettari previsti.

Se i requisiti legali relativi alla fatturazione non sono soddisfatti, la fattura viene rinviata al fornitore di prestazioni e l'importo non viene saldato. Il fornitore di prestazioni deve quindi correggere la fattura e rinviarla.

2.4. Comunicazione all'UFSP

A cadenza trimestrale, all'inizio dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre e a partire da ottobre 2020, gli assicuratori o l'istituzione comune comunicano all'UFSP il numero di analisi che hanno remunerato ai fornitori di prestazioni e l'importo remunerato (cfr. art. 26a cpv. 5 dell'ordinanza 3 COVID-19). Le comunicazioni contengono le informazioni relative al numero di casi del trimestre precedente.

3. Entrata in vigore

La presente scheda informativa sostituisce quella intitolata «Nuova malattia COVID-19 (coronavirus): disciplinamento dell'assunzione dei costi dell'analisi per il SARS-CoV-2 e delle prestazioni mediche correlate» del 25 giugno 2020 ed entra in vigore il 18 settembre 2020.

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen.krankenversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.